

VERBALE DI ACCORDO

Verona, 11 ottobre 2012

tra

il Banco Popolare, anche in nome e per conto delle Società del Gruppo

e

gli Organismi Sindacali Aziendali Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, UGL - Credito e Uilca delle Società firmatarie del presente Accordo.

Premesso che

- con lettera del 11 aprile 2011 il Banco Popolare ha inteso confermare l'importanza di definire regole armonizzate per le Società del Gruppo, *"attraverso una valutazione complessiva ed equilibrata dell'insieme dei benefici che tale attività negoziale può produrre, mantenendo l'attenzione al delicato presidio dei costi che il nostro Gruppo deve garantire"*;
- con lettera del settembre 2011 è stata data disdetta alla contrattazione collettiva integrativa aziendale di tutte le Società del Gruppo;
- con la successiva Ipotesi di Intesa del 14.12.2011, le Parti hanno convenuto di prorogare la suddetta contrattazione fino alla data del 30.6.2012;
- con il Verbale di Intesa del 3 luglio 2012 le Parti hanno condiviso il percorso temporale al fine di raggiungere l'obiettivo di definire l'armonizzazione dei trattamenti delle Società del Gruppo;

le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. Le Parti, confermando la necessità di voler definire trattamenti armonizzati per il Personale appartenente alle Società firmatarie del presente accordo, hanno convenuto, avendo a riferimento il contesto economico di settore particolarmente attento alla dinamica dei costi e alla relativa sostenibilità economica, sulla possibilità di identificare delle soluzioni alternative nella più ampia discussione in ambito "Welfare". A tal fine, i trattamenti normativi ed economici vigenti alla data del 30.6.2012, applicati in via di fatto fino al 30.9.2012, continueranno ad essere applicati in via di fatto fino al 30.11.2012, fatto salvo quanto di seguito concordato.

3. INDENNITA' DI RISCHIO

L'indennità di rischio per il Personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni spetta nei casi, nelle misure mensili e con i criteri indicati dal vigente CCNL del settore del Credito.

Ai fini della misura dell'indennità di rischio, tutte le piazze vengono considerate come "capoluoghi di provincia e centri aventi intenso movimento bancario".

Ai lavoratori che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l'attribuzione dell'indennità di rischio, l'indennità stessa compete, per il

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

UGL Credito
[Handwritten signature]
SINFUB
[Handwritten signature]

FIBA Cisl
[Handwritten signature]
FABA Cisl 1
[Handwritten signature]

FABI
[Handwritten signature]

UILCA
[Handwritten signature]
ManoPezzo

periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore sostituito. A tal fine l'importo giornaliero viene quantificato in 1/22 dell'importo mensile.

L'indennità di rischio sarà corrisposta in misura intera a coloro che, anche saltuariamente, effettueranno sostituzioni di cassa per almeno 10 giorni al mese.

Tale indennità verrà altresì corrisposta in misura intera a coloro che effettueranno sostituzioni di cassa per 10 giorni consecutivi anche in mesi diversi.

Al personale con rapporto di lavoro part-time che sia adibito in via continuativa all'attività di cassa mattutina e per almeno 2 pomeriggi a settimana, viene corrisposta l'indennità prevista per il lavoratore a tempo pieno.

Per il Personale che alla data di decorrenza dell'accordo percepisce una maggiorazione rispetto all'indennità di rischio (ex SGSP ante 1995 e operatore unico di sportello CrLuPiLi), si prevede, in sostituzione della citata maggiorazione, la trasformazione del trattamento stesso in assegno ad personam non assorbibile per 13 mensilità.

4. PROVVIDENZE PER PORTATORI DI HANDICAP

Per il dipendente con coniuge o figlio con invalidità superiore ai 2/3, per il quale provvede al mantenimento, è prevista la corresponsione di un importo annuale lordo di € 2.598,00.

Tale provvidenza, che sostituisce quella prevista dal CCNL, viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare, previa presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica attestante, per l'anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA ED EFFETTI SUI PREVIOUSI ACCORDI

Il presente accordo ha decorrenza a partire dal 1 dicembre 2012 e sostituisce ogni precedente intesa e previsione in materia di indennità di rischio e provvidenze per portatori di handicap.

Mons: Brown PR

Azienda VILCA Menozzi	Banco Popolare FABI SINFUB FIBA/CISC D. Dantoni	Organizzazioni Sindacali FIDAL CGAL Hannover C. P. P. P. G. P. P. P.
-----------------------------	---	--

Azienda C. P. P. P.	S.G.S.- BP K. P. P. P.	Organizzazioni Sindacali
------------------------	---------------------------	--------------------------

Azienda C. P. P. P.	Banca Aletti	Organizzazioni Sindacali
------------------------	--------------	--------------------------

Azienda C. P. P. P.	Aletti Gestielle	Organizzazioni Sindacali
------------------------	------------------	--------------------------

Azienda C. P. P. P.	Aletti Fiduciaria	Organizzazioni Sindacali
------------------------	-------------------	--------------------------

<i>Azienda</i>	S.G.C.	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>	Bipielle Real Estate	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>	BP – Property Managment	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>	Banca Italease	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>	Release	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>	IGB	Organizzazioni Sindacali